

Fatturazione elettronica

L'obbligo della fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti in regime ordinario e dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfettario che, nell'anno precedente (2021), hanno percepito ricavi e compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro.

Dal 1° gennaio 2024 invece, l'obbligo si estenderà a tutti i forfettari.

➤ Soggetti temporaneamente esonerati dalla fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica, come accennato prima, è obbligatoria per tutti i soggetti in regime ordinario anche se ci sono dei soggetti ancora esonerati: "le prestazioni sanitarie a persone fisiche".

Il decreto Milleproroghe estende anche per il 2023, il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, anche per il 2023 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati TS secondo le ordinarie modalità.

Bisogna ricordare che, nel caso venga emessa una fattura in un formato diverso da quello elettronico, la fattura **NON si considera emessa** e verranno applicate sanzioni. La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa.

Si rendono dunque conseguentemente applicabili le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs 471/97, che variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato. Le sanzioni si applicano in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

➤ **Intermediari e sistema di trasmissione fatturazione elettronica**

I soggetti interessati, per la trasmissione delle fatture, possono avvalersi di soggetti intermediari. La Fattura Elettronica deve essere emessa e ricevuta esclusivamente tramite il **Sistema di Interscambio (SDI)**.

Se si è nel **regime forfettario** e si vogliono ricevere le **fatture di acquisti**, basterà **autenticarsi al Fisconline** e inserire nella sezione fatture e corrispettivi la mail **Pec** come indirizzo telematico e il sistema recapiterà tutte le fatture attraverso il suddetto canale. La mail Pec sarà comunicata al fornitore ogni qualvolta si effettui un acquisto, in questo caso bisogna optare per la conservazione dei dati fatture in fatturazione elettronica e conservazione.

Inoltre, tramite l'Agenzia delle Entrate, la fattura generata si può compilare, inviare e conservare e non c'è obbligo di firma prima dell'invio.

➤ **Regime forfettario e invio fatture Pubblica Amministrazione**

Ma i regimi forfettari sotto soglia (inferiore ai 25.000), sono esonerati nell'emettere fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione?

No, i regimi agevolati – minimi e forfettari – **hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica solo nei confronti della Pubblica Amministrazione**. La fattura emessa ha obbligo di firma.

➤ **Fatture elettroniche e imposta di bollo**

Le fatture elettroniche, come quelle cartacee, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2,00 euro per i corrispettivi non assoggettati ad iva e di importo superiore a 77,47 euro.

○ Come si versa l'imposta di bollo per le fatture elettroniche?

L'imposta di bollo va versata tramite **F24** con il **codice tributo 2521 I trimestre; 2522 II trimestre; 2523 III trimestre, 2524 IV trimestre**. Dal 1° gennaio 2023 per effetto della L. n. 122/2022, il limite di importo entro il quale è possibile versare l'imposta cumulativamente passa da 250 a 5000 euro.

Pertanto, va riscritto il calendario delle scadenze del pagamento del bollo delle e-fatture:

- se l'imposta di bollo del primo trimestre supera 5.000 euro, la scadenza è il 31 maggio 2023;
- se l'imposta di bollo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, la scadenza diventa quella del 30 settembre 2023 (in cui va versata l'imposta per il secondo trimestre);
- se l'imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro, la scadenza è il 30 novembre 2023. Infine, l'imposta di bollo riferita al III° trimestre scade il 30 novembre 2023 e quella del IV° trimestre il 28 febbraio 2024.

➤ **Termini di emissione fattura elettronica**

L'art. 11 del DL 119/2018 modifica, a regime, i termini di emissione delle fatture (indipendentemente dal formato cartaceo o elettronico), stabilendo che, a partire dall'1 luglio 2019, **la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione** (determinato ex art. 6 del DPR 633/72). In tal caso, la data di effettuazione dovrà essere specificamente indicata sul documento, in quanto diversa da quella di emissione della fattura.

➤ **Data ricezione fattura elettronica e indirizzi telematici**

Se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna (rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario), attesta il deposito del documento nella casella del ricevente; se sono stati scelti gli altri canali (web service o FTP), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica.

In alternativa alla PEC, si può utilizzare un codice destinatario (alfanumerico di sette cifre) e il sistema recapiterà le fatture attraverso il suddetto canale e le fatture saranno messe a disposizione del ricevente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Si possono usare altre piattaforme?

Sì, si possono utilizzare altre piattaforme che però, non sono gratuite come quella messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

➤ **Fatturazione elettronica e APP**

La fatturazione elettronica passa anche dagli smartphone per facilitarne gestione e invio. L'app, denominata "**FatturAE**" e creata per ambienti iOS e Android, può essere utilizzata dai titolari di partita IVA in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid e **non può essere impiegata da intermediari**, ma solo dal singolo utente.

Il menù dell'applicazione prevede tre diverse funzionalità:

- genera fattura;
- apri fattura;
- trasmetti fattura.

Inoltre, grazie ad un apposito servizio web dell'Agenzia delle Entrate, è possibile generare un codice a barre bidimensionale, **QR-Code**, contenente i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l'indirizzo "telematico" del cessionario/committente. Il QR-Code potrà essere mostrato dal destinatario della fattura all'emittente, al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i propri dati identificativi iva.

Al momento della predisposizione della fattura, stampato su carta (se ottenuto in formato PDF), o salvato su smartphone o tablet (se in formato immagine), potrà essere mostrato ai fornitori che, attraverso appositi lettori, potranno acquisire automaticamente le informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e il suo indirizzo telematico.